



SEGRETERIA PROVINCIALE

*Frosinone 03100
P.zza Martiri di Valle Rotonda, 10
tel. 0775/835824-25
fax 0775/859460
URL: www.ulfrosinone.it
email: frosinone@ulfpl.it*

Legge 296/2006 " legge finanziaria 2007 e personale"

Limitazione dei vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato ed alla spesa del personale, possibilità di **stabilizzare** lavoratori assunti a tempo determinato ed Lsu, tempi certi per l'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro (entreranno in vigore allo scadere dei 40 gg. successivi alla stipula della intesa: tale termine potrà essere prorogato, al più e per una sola volta, di 15 gg. in caso di richiesta di chiarimenti da parte del Governo e/o del comitato di settore e potranno essere stipulati anche in assenza del parere di questo ultimo).

Tra le tante disposizioni particolari si devono segnalare soprattutto la possibilità di destinare una parte dei proventi derivanti dalle contravvenzioni per le inosservanze al Codice della strada ad assunzioni stagionali ed al lavoro flessibile e l'obbligo di comunicazione alle strutture per l'impiego dell'avvio di collaborazioni coordinate e continuative e dei tirocini.

Il contenimento della spesa: tutte le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di contenere la spesa del personale.

Enti Locali non soggetti al patto di stabilità (Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti): non deve essere superata la spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2004 e la sanzione è costituita dal divieto di effettuare assunzioni di personale. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato può essere effettuato entro il tetto delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente. In tale tetto sono comprese le stabilizzazioni di personale precario e gli Lsu, tale tetto può essere inteso anche come tetto massimo di spesa (interpretazione fornita dalla funzione pubblica e dalla ragioneria generale dello stato, **Dpcm 15.02.2006**). Le mobilità non devono essere conteggiate tra le assunzioni. Anche gli **Lsu** possono essere assunti a tempo indeterminato, riguarda 2.450 unità e come abbiamo già detto queste assunzioni entrano nei tetti delle assunzioni che questi enti possono effettuare e riguarda l'accesso nelle categorie A e B, cioè in quelle per le quali è previsto il mero possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo ed è prevista la incentivazione a carico di un apposito Fondo nazionale di 18 milioni di vecchie lire per ogni assunzione.

Amministrazioni soggette al patto di stabilità (Province e Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti): il vincolo al contenimento della spesa del personale vale sì come disposizione di carattere generale ma deve rappresentare un vincolo da rispettare. Anche questi Enti possono assumere gli **Lsu**, ma al momento non sono previste incentivazioni di sorta.

Per queste Amministrazioni non ci sono vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, posto che tali oneri rientrano in quelli del patto di stabilità. Ovviamente tali posti devono essere compresi nella dotazione organica e devono essere previsti nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno, con la copertura dei relativi oneri.

Assunzioni a tempo determinato: devono essere considerati i vincoli dettati dal **DI n. 4/2006**, per il quale esse possono essere effettuate solo in presenza di ragioni straordinarie e temporanee.

Contratti di formazione lavoro: quelli che erano in essere alla data del **29.09.2006, art.1 co.528**, possono essere trasformati in assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti dei posti vuoti in dotazione organica.

Co.co.co. : per quelli in servizio da almeno un anno possono partecipare ai concorsi per assunzioni a tempo determinato che l'ente bandisce e si deve riservare ad essi almeno il **60%** dei posti a tempo determinato che vengono banditi nell'anno. Per questa categoria di lavoratori ci sono novità di natura previdenziale, **art.1 co. 770**, che prevede l'incremento al 23% dell'aliquota contributiva pensionistica. tale incremento contributivo non può determinare in ogni caso, una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore a 1/3 della % dell'aliquota, **art.1 co. 772**, i compensi devono essere proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei CCNL di riferimento. Sono sempre questi lavoratori i destinatari dell'**art. 1 co. 778** che prevede l'estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di alcuni benefici riconosciuti ai lavoratori in riferimento agli eventi della malattia e del parto. Si dispone che venga corrisposta a carico dell'Inps, un'indennità giornaliera di malattia entro il limite massimo di gg. pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 gg. nell'arco dell'anno solare, con esclusione delle malattie di durata inferiore a 4 gg.

La formazione: le società che possono fornire l'attività formativa devono essere accreditate e certificate in uno specifico elenco che sarà attivato presso l'Agenzia nazionale per la formazione.

Centri per l'impiego: tutte le amministrazioni pubbliche devono effettuare la comunicazione ai centri per l'impiego delle assunzioni a tempo determinato e indeterminato, co.co.co., dei tirocini di formazione ed orientamento e di ogni altro tipo di esperienza lavorativa. tale comunicazione deve essere effettuata entro il giorno precedente a quello della instaurazione del rapporto.

Contenimento della spesa sanitaria: riduzione della spesa complessiva di personale nella misura dell' **1,4%** rispetto alla spesa del **2004**, **art. 1 co.565**. Protocollo d'intesa tra il Governo e le regioni relativo ad un nuovo "Patto per la salute" di valenza triennale. Il calcolo di tali spese deve comprendere anche i costi del personale a tempo determinato, i co.co.co. e tutte le altre forme di lavoro flessibile nonché con convenzioni.

Il predetto comma stabilisce che le Aziende Sanitarie - nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia - individuino la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2006 nonché del personale che alla medesima data prestasse servizio con forme di lavoro flessibile e predispongono un programma annuale di revisione di detta consistenza organica finalizzata alla riduzione della spesa complessiva di personale.

LA STABILIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

La **L. n. 296/2006** ha consegnato agli Enti Locali la possibilità della **stabilizzazione** dei contratti di lavoro subordinato a **termine** in rapporti lavorativi a tempo **indeterminato**.

Art.1 co. 558 << a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al **co. 557**, possono procedere nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale **non dirigenziale** in servizio da almeno **tre anni**, anche non continuativi **-(I^ IPOTESI)-** >> : ossia il personale che al **1° gennaio 2007** - data di entrata in vigore della legge - è in servizio ed ha già maturato tale requisito.

-(II^ IPOTESI)- : Che consegua **tre anni** di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati **anteriamente** alla data del **29 settembre 2006**; si deve ritenere che detto personale, che deve essere in servizio al **1° gennaio 2007**, potrà essere stabilizzato solo quando avrà maturato il requisito dei tre anni di servizio. Questa seconda ipotesi consente di recuperare rapporti lavorativi a termine, la cui attivazione è recente, quindi la stabilizzazione è "**pro futuro**", ma bisogna dire che ciò desta molte perplessità, infatti al momento della redazione del programma del fabbisogno di personale che interessa il triennio 2007 - 2009 si deve tener conto di queste realtà.

-(III^ IPOTESI)- : Che sia stato in servizio per almeno **tre anni**, anche non continuativi, nei cinque anni anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, ossia il personale che è stato in servizio nel periodo compreso fra il 2002 ed il 2006.

Il **co. 558** continua con << **nonché del personale di cui al co. 1156**, lett. f (Lsu nei comuni con meno di 5mila abitanti), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

**Il Segretario Responsabile
Paolo Pandolfi**